

Originale



COMUNE DI CIRO' MARINA
(Provincia di Crotone)

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER
L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 30.05.2012

INDICE DEGLI ARTICOLI:

1. Ambito e finalità del regolamento
2. Distinzione delle occupazioni ed atto delle concessioni
3. Procedimento per il rilascio degli atti di concessione
4. Domanda di occupazione
5. Istruttoria della domanda
6. Rilascio della concessione
7. Occupazioni d'urgenza
8. Obblighi del concessionario
9. Subentro nella concessione
10. Decadenza ed estinzione della concessione
11. Modifica, sospensione e revoca della concessione
12. Rinnovo, proroga e rinuncia della concessione
13. Anagrafe delle concessioni
14. Commercio su aree pubbliche
15. Particolari tipologie e criteri di determinazione della relativa superficie
16. Criteri per la determinazione della tariffa del canone
17. Classificazione delle strade
18. Determinazione della misura di tariffa
19. Coefficienti da applicare alla tariffa per la determinazione del canone
20. Criteri particolari di determinazione del canone per le occupazioni realizzate da aziende erogatrici di servizi pubblici.
21. Durata delle occupazioni
22. Soggetto passivo
23. Riduzioni
24. Esenzioni
25. Versamento del canone per le occupazioni permanenti
26. Versamento del canone per le occupazioni temporanee
27. Accertamenti, riscossione coattiva e rimborsi
28. Sanzioni
29. Autotutela
30. Funzionario responsabile
31. Disposizioni finali e transitorie

Art. 1

Ambito e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti di cui agli art. li 52 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in attuazione della delega prevista dall'art. 3 comma 149, della L. 23.12.1996 n. 662, stabilisce le modalità di applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni per le occupazioni medesime. Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le esenzioni e le sanzioni.
2. Con i termini " suolo pubblico " e " spazio pubblico " nel presente regolamento si intendono le aree pubbliche ed i relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati, anche attrezzati, e le aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, una servitù di pubblico passaggio.
3. Nel presente regolamento con i termini " occupazione " e " occupare " si intende la disponibilità o l'occupazione anche di fatto di suolo pubblico, di spazi pubblici o di beni appartenenti al demanio od al patrimonio indisponibile del Comune che sono sottratti all'uso generale della collettività.

Art. 2

Distinzione delle occupazioni ed atto delle concessioni

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee:
 - A) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile aventi durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti.
 - B) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno, anche se ricorrenti.
2. Dette occupazioni, come innanzi individuate, consentono una utilizzazione particolare dei predetti beni alla quale consegue correlativamente una compressione del diritto di godimento generalizzato sugli stessi da parte della collettività.
3. Qualsiasi occupazione di aree o spazi di cui all'art. 1, comma 2) anche se temporanea, è soggetta ad apposita preventiva concessione comunale rilasciata dall'ufficio competente, su domanda dell'interessato. Non è richiesta la concessione per le occupazioni occasionali per sosta di veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci. Le occupazioni realizzate senza la concessione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - a) difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione;
 - b) che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione medesima.
4. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
5. Alle occupazioni abusive sono applicate le stesse tariffe previste per le analoghe tipologie riferite alle occupazioni regolarmente autorizzate, indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni.

Art. 3

Procedimento per il rilascio degli atti di concessione

1. Il rilascio dei provvedimenti di concessione, costituenti titolo per l'occupazione, è subordinato all'attivazione, allo sviluppo ed alla conclusione del relativo procedimento amministrativo in tutte le sue fasi.
2. Detto procedimento è regolato dai principi generali previsti in materia e va coordinato ed integrato con le disposizioni previste dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada, e dal relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, nonché dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. Non sono comunque subordinate al previo rilascio del relativo provvedimento amministrativo le occupazioni effettuate con veicoli nelle apposite aree di parcheggio. Per tali occupazioni il

documento di quietanza per il versamento del canone assolve contestualmente tale obbligo.

Art. 4

Domanda di occupazione

1. Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi ed aree di cui all'art. 1, comma 2), in via temporanea o permanente, deve preventivamente presentare, nelle forme di seguito previste, domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione all'Ufficio Protocollo del Comune il quale trasmetterà la stessa, per l'istruttoria e per la definizione, al competente Servizio Tributi. In caso di trasmissione tramite il Servizio Postale, la data di ricevimento, ai fini del termine per la conclusione del procedimento, è quella risultante dal timbro datario apposto all'arrivo dallo stesso Ufficio Protocollo. All'atto della presentazione della domanda o successivamente mediante comunicazione personale indirizzata ai soggetti indicati all'art. 7 della L. n. 241/1990 viene reso noto l'avvio del procedimento, l'unità organizzativa ed il nome del responsabile del procedimento nonché le altre notizie previste con le modalità di cui all'art. 8 della citata L. 241/90.

2. La domanda va presentata con congruo anticipo rispetto alla data di inizio dell'occupazione, non inferiore comunque, per le occupazioni permanenti a 30 giorni e per quelle temporanee a giorni 5, salvo quanto disposto per le occupazioni d'urgenza dal successivo art. 7.

3. La domanda di concessione deve essere redatta sull'apposito stampato predisposto dal Comune in carta resa legale e contenere:

- a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio fiscale, il codice fiscale del richiedente nonché la partita I.V.A., qualora lo stesso ne sia in possesso;
- b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lett. a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita I.V.A., qualora il richiedente ne sia in possesso, nonché, le generalità del legale rappresentante che sottoscrive la domanda; nel caso di condomini la domanda deve essere sottoscritta dall'Amministratore;
- c) nel caso di più contitolari non rappresentati dall'Amministratore di cui al punto precedente, la domanda può essere sottoscritta da tutti i contitolari o da un solo rappresentante degli stessi;
- d) l'ubicazione e la determinazione della porzione di suolo o spazio pubblico o del bene che si richiede di occupare;
- e) la superficie o estensione lineare che si intende occupare;
- f) la durata per la quale si richiede l'occupazione;
- g) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire.

4. La domanda deve essere corredata dei documenti relativi alla particolare tipologia di occupazione. Per quanto attinente alle richieste di occupazione di suolo pubblico in forma permanente dovranno essere prodotti in triplice copia:

- Planimetria in scala 1:2000 con ubicazione dell'area interessata;
- Planimetria in scala 1:100, debitamente quotata, dell'area interessata e degli oggetti di arredo o simili per i quali si fa domanda;
- Relazione tecnica descrittiva nella quale dovrà essere specificato l'intervento (materiali utilizzati, dimensioni, ecc.) a firma di un tecnico abilitato;
- Documentazione fotografica composta da n. 2 fotografie, una delle quali dovrà specificare, sovrapposto, lo spazio richiesto.
- Prospetti e/o sezioni in scala 1:100, debitamente quotati, dell'area interessata e degli oggetti di arredo o simili per i quali si fa domanda;
- Disegni particolari in scala 1:20, con indicazione di materiali e colori degli elementi di arredo o simili;

Gli elaborati tecnici sopra citati dovranno essere predisposti e firmati da un tecnico abilitato.

5. Nel caso in cui l'occupazione venga richiesta in relazione ad una concessione già rilasciata ai sensi del presente Regolamento, per la documentazione prevista nel comma precedente si può fare riferimento a quella facente parte integrante e sostanziale della concessione originaria, a condizione che la stessa venga riconsegnata integralmente all'ufficio.

Art. 5

Istruttoria della domanda

1. Le domande di occupazione sono assegnate al Servizio Tributi, per l'istruttoria e la definizione delle stesse.
2. Il Funzionario Responsabile del Servizio Tributi, anche su richiesta avanzata dai Responsabili degli Uffici preposti al rilascio di pareri di competenza, in sede di istruttoria, può richiedere all'interessato entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, eventuali integrazioni documentali.

Art. 6

Rilascio della concessione

1. Il termine per la conclusione del procedimento è di sessanta (60) giorni dalla domanda o, negli stessi termini, dalla data di presentazione della documentazione integrativa di cui al comma 2) dell'articolo 5.
1.bis La concessione può essere rilasciata esclusivamente se i Responsabili degli Uffici preposti al rilascio dei pareri di competenza hanno espresso parere favorevole entro giorni 5 (cinque) per le occupazioni temporanee oppure entro giorni 30 (trenta) per le occupazioni permanenti. Viene intesa come espressione di parere favorevole la mancata risposta dei suddetti uffici nei termini prima descritti. A tal proposito farà fede la data del protocollo di trasmissione.
2. L'atto di concessione deve contenere:
 - a) gli elementi identificativi del concessionario di cui all'art. 4, comma 3);
 - b) le condizioni di carattere tecnico e amministrativo alle quali è subordinata la concessione;
 - c) la durata della concessione dell'occupazione;
 - d) l'obbligo di corrispondere il canone di concessione;
 - e) l'obbligo di osservare quanto previsto dall'art. 8 del presente regolamento.
3. Il provvedimento di concessione è rilasciato dal Funzionario Responsabile del Servizio Tributi previo versamento da parte del richiedente dei seguenti oneri:
 - marca da bollo vigente;
 - deposito cauzionale in presenza di occupazioni che possano arrecare danni alle strutture pubbliche;
 - ricevuta pagamento canone di concessione.
4. L'entità della suddetta cauzione è stabilita di volta in volta dall'Ufficio Tecnico, tenuto conto della particolarità dell'occupazione interessante il corpo stradale, le aree e le strutture pubbliche. La cauzione, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo ed è restituita entro il termine di 60 giorni dalla data di verifica da parte dello stesso ufficio della regolare esecuzione dell'occupazione e dell'inesistenza di danni.
5. Quando sono previsti lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, il permesso di occupazione è sempre subordinato al possesso dell'autorizzazione ai lavori.

Art. 7

Occupazioni d'urgenza

1. Per far fronte a situazioni d'emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di concessione che verrà rilasciato a sanatoria.
2. In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere la concessione l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al Servizio Tributi via fax o con telegramma. Il Servizio Tributi provvederà ad incaricare l'Ufficio Tecnico comunale ad accertare se esistevano le condizioni d'urgenza. In caso negativo verranno applicate le eventuali sanzioni espressamente previste all'art. 28 del presente Regolamento.
3. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione stradale si fa rinvio a quanto disposto a riguardo dal del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada.

Art. 8

Obblighi del concessionario

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché, quelle specifiche nell'atto di concessione ed in particolare ha l'obbligo di:
 - a) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in ripristino, al termine della concessione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese;
 - b) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza urbana l'atto che legittima l'occupazione;
 - c) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti dei terzi per effetto dell'occupazione;
 - d) non effettuare atti di trasferimento o di sub-concessione a terzi della concessione;
 - e) effettuare il versamento del canone alle scadenze previste;
 - f) conservare le specifiche disposizioni riportate nell'atto di concessione, di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.

Art. 9

Subentro nella concessione

1. Il provvedimento di concessione all'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico ha carattere personale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione ad altri.
2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre quindici (15) giorni dal trasferimento, il procedimento per il rilascio della nuova concessione, proponendo all'Amministrazione apposita domanda di subentro.
3. Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione rilasciata per l'attività rilevata.
4. Resta comunque facoltà dell'Amministrazione Comunale revocare, ai sensi dell'art. 11 del presente regolamento, il provvedimento di concessione rilasciato.

Art. 10

Decadenza ed estinzione della concessione

1. Sono causa di decadenza della concessione:
 - a) il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali altri diritti dovuti, nei termini previsti;
 - b) l'uso improprio o diverso da quello previsto dall'art. 6 di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso;
 - c) quando il concessionario non ottemperi agli obblighi previsti dal precedente art. 8.
2. Sono causa di estinzione della concessione:
 - a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario.

Art. 11

Modifica, sospensione e revoca della concessione

1. L'Amministrazione Comunale può, in qualsiasi momento per ragioni di interesse pubblico sopravvenute o a seguito di svolgimento di iniziative e/o manifestazioni proprie o che abbiano il patrocinio della stessa Amministrazione Comunale, modificare, sospendere, anche temporaneamente, o revocare con atto motivato, il provvedimento di concessione rilasciato.
2. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione disposte dal Comune danno diritto al rimborso proporzionale del canone di concessione corrisposto, senza alcuna corresponsione di interessi o quant'altro.

Art. 12

Rinnovo, proroga e rinuncia della concessione

1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza. Le concessioni temporanee possono essere prorogate.
2. Per le occupazioni permanenti il rinnovo della concessione si intende tacitamente effettuato, salvo i casi previsti all'art. 11, nel momento in cui il concessionario effettua il versamento del canone alla scadenza annuale prevista al successivo art. 25.
3. Il concessionario può porre termine al rapporto concessorio prima della sua scadenza, con apposita comunicazione scritta di rinuncia all'occupazione.
4. Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare almeno cinque (5) giorni prima della scadenza, domanda di proroga, in carta libera, indicando la durata per la quale viene richiesta la stessa ed i motivi della richiesta, la stessa deve contenere anche gli estremi della concessione originaria e copia delle ricevute di pagamento.

Art. 13

Anagrafe delle concessioni

1. Il Servizio Tributi provvede a registrare i provvedimenti di concessione seguendo l'ordine cronologico della data del rilascio. Lo stesso ufficio provvede, altresì, a registrare le date di scadenza dei predetti provvedimenti nonché le loro eventuali variazioni.

Art. 14

Commercio su aree pubbliche

1. Per le occupazioni dei posteggi per il commercio su aree pubbliche ai fini dell'applicazione del Canone di cui al presente regolamento, la concessione deve essere richiesta alla Polizia Municipale il quale dopo aver ottenuto i competenti pareri degli uffici interessati al procedimento, provvederà al rilascio della stessa.
2. Per quanto previsto dal "Regolamento per lo svolgimento dell'attività commerciale sulle aree pubbliche" ed in conformità della natura del commercio in forma itinerante che presuppone l'assenza di concessione di posteggio e la mobilità continua dell'operatore la sosta dell'operatore nel medesimo luogo è ammessa esclusivamente:
 - a. per il tempo strettamente necessario a far notare ai possibili acquirenti la venuta dell'operatore stesso, fissato in un'ora dal momento dell'arrivo;
 - b. per servire gli acquirenti che si presentano, senza limitazioni di tempo;
3. Effettuate tali operazioni, ed indipendentemente dalla loro durata, l'operatore dovrà spostarsi in una nuova ubicazione diversa da quella di provenienza, intesa come diversa via o piazza, con divieto di ritornare in quella di provenienza .
4. E' vietata agli operatori itineranti la vendita con l'uso di bancarelle e l'esposizione della merce esternamente al mezzo e/o di panche, tavoli, sedie e simili adiacenti al mezzo.
5. Il commercio in forma itinerante, compresa la facoltà di vendita porta a porta nei limiti del decreto, può essere esercitato esclusivamente dalle ore 8.00 alle ore 13.00.
7. L'eventuale estensione ad altre zone o parti del Comune del divieto di esercizio del commercio in forma itinerante è disposto, ai sensi dell'art. 1, comma 3, con atto della Giunta Comunale, in attesa della disposizione nel presente regolamento, in sede di revisione annuale.
8. Divieti temporanei di esercizio del commercio itinerante possono essere disposti, per motivi di interesse pubblico, con atto del responsabile della Polizia municipale.
9. Per tutte le attività commerciali che prevedono la somministrazione di alimenti e bevande tramite utilizzo di mezzi come camion attrezzati ed altri mezzi similari saranno individuate, da parte dell'Amministrazione comunale, delle aree predisposte ove far svolgere la relativa attività. E' facoltà dell'Amministrazione concedere la possibilità di occupare il suolo pubblico con eventuali arredi (previa richiesta).
10. E' fatto divieto assoluto di concedere aree pubbliche e suolo pubblico per le attività indicate al comma 9 al di fuori delle aree prestabilite.

Art. 15

Particolari tipologie e criteri di determinazione della relativa superficie.

1. OCCUPAZIONI PERMANENTI:

a) Passi carrabili. Definizione.

- Sono considerati passi carrabili, ai fini dell'applicazione del canone di concessione, quei manufatti costruiti, anche senza titolo, sul suolo pubblico, come definiti dal D.Lvo 285/92, aventi la specifica funzione di facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. I semplici accessi che si aprono direttamente sul suolo pubblico, sprovvisti di qualsiasi manufatto, non danno luogo all'applicazione del canone. L'Amministrazione, tuttavia, su espressa richiesta degli interessati può concedere un'area di rispetto non superiore alla misura "convenzionale" di mq. nove (9).

- La superficie del passo carrabile è quella risultante dal relativo atto di concessione, ovvero l'ampiezza del manufatto per la profondità convenzionale di un metro.

- Ove non vi sia più interesse ad utilizzare il passo carrabile, può essere avanzata richiesta all'Amministrazione di abolizione del passo. Le spese di messa in pristino dell'assetto stradale sono a carico del richiedente.

- Non sono soggetti al canone i passi carrabili per i quali, nelle annualità precedenti all'applicazione dello stesso, sia avvenuta l'affrancazione dalla Tosap.

b) Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo in genere.

- Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo pubblico con cavi, condutture, impianti e con qualsiasi altro manufatto sono calcolate, ai fini della determinazione del canone, in base alla lunghezza in metri lineari.

- Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi si applica un canone forfetario commisurato al numero complessivo delle utenze esistenti sul territorio comunale rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

- Per le occupazioni di spazi pubblici con tende, cartelloni ed altri mezzi pubblicitari, la superficie di riferimento ai fini del canone è data dalla loro proiezione al suolo.

c) Occupazione di aree destinate a parcheggi.

- per le occupazioni di aree destinate a parcheggi, concesse in gestione a terzi, la superficie di riferimento è quella complessivamente destinata al medesimo pubblico servizio o comunque quella risultante dall'atto di concessione.

d) Occupazione di aree mercatali.

- Per le occupazioni permanenti effettuate nelle aree di mercato attrezzate, la superficie computabile per la determinazione del canone è quella relativa al singolo posto o stand assegnato con apposito provvedimento di concessione, rilasciato in aggiunta a quello previsto dalle norme in materia di commercio su aree pubbliche e dal relativo regolamento comunale di esecuzione.

e) Occupazioni di sottosuolo con serbatoi e impianti di distribuzione di carburanti.

- Per le occupazioni di sottosuolo pubblico con soli serbatoi il canone viene stabilito in entità fissa per ciascun di essi.

- Per le occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti la superficie di riferimento per la determinazione del canone è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione, non avendo in tale fattispecie, nessuna rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti ed i relativi serbatoi sotterranei ed altre strutture del servizio.

2. OCCUPAZIONI TEMPORANEE:

a) Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo in genere.

- Per la determinazione del canone, valgono gli stessi criteri di individuazione dell'entità dell'occupazione stabiliti innanzi al punto 1), lett. b), del presente articolo. È tuttavia consentito, per le attività che danno luogo ad occupazioni a sviluppo progressivo (ad es. manutenzione, posa di cavi e condutture, ecc.), richiedere il rilascio di uno specifico atto di autorizzazione recante la previsione delle modalità, dei tempi e dell'entità delle occupazioni nelle loro varie fasi di sviluppo.

b) Occupazioni in aree di parcheggio.

- Nelle aree vincolate a parcheggio gestite direttamente dall'Amministrazione, la superficie computabile ai fini del canone è quella fissata dal presente regolamento in mq. nove (9) corrispondente al singolo posto - auto.

- Non è soggetta a canone la semplice sosta non vietata dei veicoli lungo le strade, ancorché effettuata negli spazi appositamente contrassegnati.
 - L'Amministrazione può, tuttavia, limitare la durata di detta sosta per una migliore razionalizzazione del traffico urbano, imponendo un determinato onere connesso all'utilizzo di risorse destinate al controllo degli spazi medesimi.
 - Nell'ipotesi di concessione dell'area a terzi per la gestione temporanea del servizio pubblico di parcheggio, vale lo stesso criterio di cui al precedente punto 1), lett. c).
 - c) Occupazioni nei mercati settimanali e fiere.
 - Per i mercati settimanali e fiere, individuati e regolamentati con specifici atti deliberativi o da apposito regolamento, la superficie computabile ai fini del canone è quella risultante dall'atto di concessione rilasciato ai singoli operatori commerciali, così come previsto dalle norme in materia di commercio su aree pubbliche e dal relativo regolamento comunale di esecuzione.
 - d) Spettacoli viaggianti e commercio in forma itinerante.
 - Coloro che esercitano mestieri girovaghi (cantautore, suonatore, ambulante, funambolo, circo, artista in genere) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuati dal Comune, sui quali è consentito lo svolgimento di tali attività, senza aver ottenuto il permesso di occupazione.
 - Per le occupazioni con attività dello spettacolo viaggiante o nell'esercizio di mestieri girovaghi, la superficie computabile ai fini del canone è quella risultante dall'atto di autorizzazione.
 - Per le occupazioni nell'esercizio dell'attività commerciale in forma itinerante si deve fare riferimento a quanto disposto dall'art. 14 c) 2 del presente regolamento. La sosta lungo il percorso previsto, ancorché per l'esercizio dell'attività commerciale, non assume rilevanza ai fini del canone.
 - e) Occupazioni con impalcature e cantieri per l'esercizio dell'attività edilizia.
 - Per le occupazioni con impalcature, ponteggi, ecc. finalizzate all'esercizio dell'attività edilizia, la superficie computabile per la determinazione del canone è quella corrispondente allo sviluppo orizzontale al suolo di tali strutture, ovvero a quello maggiore risultante dall'atto di autorizzazione. Al medesimo atto di autorizzazione occorre far riferimento per la individuazione della superficie concessa per uso cantiere.
3. Per la determinazione del canone si fa riferimento all'occupazione effettiva espressa in mq. o ml., con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente i decimali.
4. La superficie delle occupazioni, sia permanenti che temporanee, che eccede i 1.000 mq. è calcolata in ragione del 10%.

Art. 16

Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. I criteri per la determinazione della tariffa del canone sono individuati dal Comune sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade in almeno due categorie, la cui percentuale di riduzione tra la prima e l'ultima categoria non potrà superare il 70%;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico e ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione ed alle modalità di occupazione.
2. Le tariffe per la determinazione del canone per le diverse tipologie di occupazione sono indicate nell'art. 18 del presente Regolamento.
3. Le occupazioni permanenti scontano il pagamento di un canone per anno solare, indipendentemente dalla data di inizio o di termine delle stesse.
4. Le occupazioni temporanee sono soggette al pagamento di un canone giornaliero indipendentemente dal numero di ore per cui si protrae l'occupazione nell'arco della giornata.
5. Per le occupazioni temporanee si applica:
 - fino a 30 giorni di occupazione la tariffa intera;
 - oltre i 30 giorni il 50 per cento di riduzione;

Art. 17

Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi sovrastanti e sottostanti, le strade ed aree del Comune sono classificate in n. 2 categorie:

Categoria 1

CATEGORIA I

VIA SOTTOPALAZZO, VIA ROMA, VIA TOGLIATTI, VIA LUNGOMARE, VIA TORRENOVA
VIA VITTORIO EMANUELE, VIA CESARE BATTISTI, VIA DELLA LIBERTA', VIA
VENEZIA, VIA FILOTTETE, VIA KENNEDY, VIA BERLINGUER, VIA ALDO MORO, VIA
TERMINELLI, VIA CAVOUR, VIA BACHELET, VIA PIO LA TORRE, VIA ZITO, VIA
TERMINELLI, VIA ARMSTRONG E TRAVERSE, VIA CARDUCCI E TRAVERSE, VIA
PATERNO', VIA DE GAMA, VIA D'ANNUNZIO, VIA CAMPOBASSO, VIA BRINDISI
VIA BRESCIA, VIA CATANIA, VIA MANZONI, VIA MAZZINI ZONA BANCA CARIME
VIA M.L.KING, VIA MAGELLANO, VIA S. LUCIA, VIA GARIBALDI, VIA TIRONE
VIA VICO IV VITT. EMANUELE, VIA VICO V VITT. EMANUELE, VIA VICO VI VITT.
EMANUELE, PIAZZA DIAZ, PIAZZA CREMISSA, PIAZZA FILOTTETE, PIAZZA KENNEDY
PIAZZETTA ROSA DEI VENTI

Categoria 2

Tutte le zone non espressamente indicate nella categoria 1

Art. 18

Determinazione della misura di tariffa base

Le misure tariffarie relative a tutte le tipologie di occupazione di spazi ed aree pubbliche verranno stabilite annualmente entro il 31 dicembre di ogni anno ed entreranno in vigore il primo gennaio dell'anno successivo.

Art. 19

Coefficienti da applicare alla tariffa della determinazione del canone

Sulla base dei criteri indicati dall'art. 63 del D.L. 446/97 e stabiliti nell'art. 16 del Regolamento comunale, alla tariffa di base come sopra stabilita, si applicano i seguenti coefficienti per la determinazione del canone:

1- TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE

A. occupazione a qualsiasi scopo effettuata, sia permanente che temporanea di suolo pubblico (chioschi, casotti, aree mercatali, parcheggi privati, passi carrabili, accessi anche a raso, pozzi e pozzetti di ispezione, esposizione di merci, mezzi pubblicitari, pensiline, ecc. appoggiati o infissi al suolo, se ed in quanto consentiti).

B. occupazione a qualsiasi scopo effettuata, sia permanente che temporanea, di soprassuolo pubblico (tende parasole, insegne, pensiline, cavidotti, elettrodotti e simili, ecc. non appoggiati o infissi al suolo, se ed in quanto consentiti)

C. occupazione a qualsiasi scopo effettuata, sia permanente che temporanea, di sottosuolo pubblico (cavidotti, condotte e tubazioni interrato, cunicoli sotterranei, cisterne, serbatoi, ecc.)

COEFFICIENTI

a) suolo pubblico Coeff. 1,00

b) soprassuolo Coeff. 0,60

c) sottosuolo Coeff. 0,50

2- VALORE AREA SOTTRATTA ALLA COLLETTIVITA'

A. Categoria 1.

B. Categoria 2.

COEFFICIENTI

a) Coeff. 1,00

b) Coeff. 0,90

3- VALORE ECONOMICO DELL'OCCUPAZIONE

A. Attività commerciali.

- B. Pubblici esercizi (alberghi, bar, gelaterie, ristoranti, pizzerie, osterie).
- C. Commercio ambulante.
- D. Altre attività ed occupazioni residuali.

COEFFICIENTI

- a) Coeff. 26,50
- b) Coeff. 8,00
- c) Coeff. 1,59.
- d) Coeff. 1,20

FORMULA DI CONTEGGIO DEL CANONE (Tariffa base x coefficiente di tipologia occupazione x coefficiente di valore area sottratta alla collettività x coefficiente valore economico retraibile dall'attività svolta = canone annuo o giornaliero).

Art. 20

Criteri particolari di determinazione del canone per occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi

1. Per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi con cavi e condutture soprastanti e sottostanti il suolo comunale nonché con impianti e manufatti di vario genere, compresi pozzetti, camerette di manutenzione, cabine ecc., la misura complessiva del canone annuo è determinata, come segue :
 - 0,77 €= per utente, in quanto Comune avente una popolazione fino a 20.000 abitanti;
2. In ogni caso la misura minima da corrispondere a titolo di canone annuo viene fissata in € 516,46 sia che l'ammontare del Cosap risulti inferiore a detto importo sia nell'ipotesi in cui l'azienda che abbia effettuato occupazioni nel territorio comunale non presenti nessuna utenza nello stesso ambito territoriale. La medesima misura di 516,46 € è dovuta complessivamente per le occupazioni di cui al comma 1, realizzate per l'esercizio di attività strumentali ai pubblici servizi.
3. Gli importi di cui al n. 1. vengono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

Art. 21

Durata delle occupazioni

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone ad anno solare, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse e non soggetto ad alcun frazionamento. La scadenza delle stesse è al 31 dicembre di ciascun anno e si intende tacitamente ed integralmente rinnovata per l'anno successivo qualora non intervenga rinuncia o richiesta di modifica entro il 31 dicembre dell'anno in corso.
2. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie e dalle relative tariffe, rapportato a giorno ed in base alla superficie occupata, per la durata riportata nell'atto di concessione. Alla scadenza può essere rinnovata con le modalità di cui al precedente art. 12.

Art. 22

Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o dall'occupante di fatto, in relazione all'entità dell'area o dello spazio pubblico occupato risultante dal medesimo atto amministrativo o dal verbale di contestazione della violazione o del fatto materiale.
2. La titolarità del provvedimento, per il quale si rende dovuto il canone di concessione, spetta unicamente al soggetto che pone in essere materialmente l'occupazione.
3. Nel caso di pluralità dei titolari della concessione o degli occupanti di fatto, il canone è dovuto dagli stessi con vincolo di solidarietà.
4. In caso di subentro nell'occupazione ai sensi dell'art. 9 in corso d'anno il canone annuale non può essere applicato più di una volta, senza diritto a rimborsi o restituzioni parziali da parte del cedente nei confronti dell'Amministrazione Comunale per le somme eventualmente già versate.

Art. 23

Riduzioni

1. Per le occupazioni permanenti e temporanee di spazi sovrastanti il suolo, con insegne, tende e simili, purché non vi siano appoggi al suolo, le tariffe ordinarie sono ridotte del 30 per cento.
2. Per i passi carrabili di ogni tipo, indipendentemente dall'utilizzo, la tariffa ordinaria è ridotta del 30 al 50 per cento.
3. Per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia la tariffa ordinaria è ridotta del 50 per cento.
4. Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive non comprese in quelle di cui al successivo art. 4 c.1 lettera h) e per quelle poste in essere con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e dei mestieri girovaghi la tariffa ordinaria è ridotta dell'80 per cento.

Art. 24

Esenzioni

1. Sono esenti dal canone, purché debitamente autorizzate:
 - a) le occupazioni a qualsiasi titolo effettuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e loro consorzi; da enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi nello Stato e dagli enti pubblici e privati, diversi dalle società, residenti nel territorio dello stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, di cui all'art. 87, comma 1, lettera c) del T.U. delle imposte sui redditi di cui al D.P.R. 22.12.1986 n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b) le occupazioni che non si protraggono per più di sessanta minuti, come pronto intervento con ponti, steccati, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti e coperture o per le quali non è comunque richiesto un atto di concessione da parte del Comune;
 - c) le occupazioni per i parcheggi e gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap, nonché i passi carrabili al servizio di abitazioni di residenti con all'interno della famiglia soggetti portatori di handicap;
 - d) le occupazioni da parte di vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
 - e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
 - f) le tabelle indicative delle stazioni, delle fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto; le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità; gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza e le aste delle bandiere;
 - g) l'occupazione di spazi sovrastanti con insegne pubblicitarie in genere, faretti, lampade, telecamere, lanterne prive di struttura a terra la cui sporgenza dall'edificio sia inferiore a 20 centimetri;
 - h) le occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, assistenziali, celebrative e del tempo libero non comportante attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 6 ore; sono altresì esonerati dall'obbligo al pagamento del canone coloro i quali promuovono manifestazioni od iniziative a carattere politico purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadri;
 - i) le occupazioni permanenti e temporanee effettuate dalle riconosciute ONLUS (legge 460/97) ancorché da parte di sezioni locali per iniziative finalizzate al raggiungimento dei propri scopi di utilità sociale. L'opera di proselitismo finalizzata al raggiungimento dei propri scopi di utilità sociale, quali la raccolta di sottoscrizioni, di firme ecc. potrà avvenire esclusivamente Piazza Diaz e Piazza Kennedy e comunque in maniera tale che possa intralciare la circolazione veicolare e\o pedonale. Le associazioni interessate a effettuare promozioni delle iniziative connesse alla loro attività devono presentare domanda all'Ufficio Tributi almeno cinque giorni prima, del giorno prescelto. La domanda dovrà contenere i nominativi degli associati che saranno presenti in loco, oltre alla durata oraria dell'attività. La Giunta Comunale, qualora ravvisi particolari motivi di ordine sociale e\o politico potrà consentire dette attività anche in deroga alla predetta norma regolamentare, individuando altro luogo o locale più consono alla manifestazione autorizzata.

- j) le occupazioni temporanee sovrastanti il suolo pubblico con tende, ombrelloni o simili posti a copertura di aree pubbliche occupate già assoggettate al pagamento del canone, festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose; nonché le occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi o effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
- k) i balconi, le verande, le grondaie, i rilievi e gli stucchi ornamentali degli edifici, purché costruiti in conformità alle disposizioni regolamentari; fari o globi illuminati, posti all'esterno dei negozi, le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi a rete.

Art. 25

Versamento del canone per le occupazioni permanenti

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto ad anno solare.
2. Il canone deve essere corrisposto in unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento in rate trimestrali anticipate, scadenti ciascuna nell'ultimo giorno del primo mese del trimestre, (31 gennaio – 30 aprile – 31 luglio – 31 ottobre) qualora l'importo del canone annuo sia superiore a 516,46 €.
3. Il pagamento, nel caso di nuova concessione o di rilascio di concessione con variazione della consistenza dell'occupazione tale da determinare un maggiore canone, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio, il cui rilascio è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
4. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione, il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ciascun anno; se tale data cade in giorno di sabato o festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale utile successivo.
5. Limitatamente alle occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi il canone dovrà essere versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno.
6. Il versamento del canone va effettuato mediante versamento su conto corrente postale.

Art. 26

Versamento del canone per le occupazioni temporanee.

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio della concessione, in unica soluzione anticipata per tutto il periodo dell'occupazione, con le modalità previste dall'art. 25, comma 5). Come per le occupazioni permanenti, qualora l'importo del canone risulti superiore a €. 516,46, a richiesta del titolare della concessione, lo stesso può essere corrisposto in un massimo di quattro (4) rate entro i termini di validità della concessione stessa.
2. Il versamento, per intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima dell'inizio dell'occupazione; il rilascio della concessione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.

Art. 27

Accertamenti, riscossione coattiva e rimborsi.

1. L'Amministrazione controlla i versamenti effettuati e sulla base degli elementi in suo possesso, risultanti dal provvedimento di concessione, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo dandone comunicazione all'interessato. Nella comunicazione sono indicate le modalità e i termini per la regolarizzazione dei versamenti.
2. In caso di omesso od insufficiente pagamento entro i termini previsti, l'Ufficio diffida l'interessato ad adempiere assegnandogli un termine di 15 giorni, decorso inutilmente il quale, provvede a pronunciare la decadenza della concessione. Sulle somme comunque versate in ritardo sono dovuti gli interessi moratori calcolati al tasso legale.
3. La riscossione coattiva del canone dovuto e non pagato alle scadenze fissate nel presente regolamento avviene mediante il sistema della ingiunzione di cui al R.D. 14.4.1910, n. 639, o con le modalità di cui al D.P.R. 28.1.1988 n. 43.

4. In caso di affidamento a terzi del servizio, il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 3) è svolto dal concessionario.
5. Le spese per l'espletamento della procedura coattiva vengono addebitate all'utente e sono recuperate con il procedimento di cui al comma 3).
6. Gli interessati possono richiedere, con apposita istanza rivolta all'Amministrazione, le somme o le maggiori somme, versate e non dovute nel termine di 3 anni dalla data del pagamento o da quella in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso.

Art. 28 Sanzioni

1. La sanzione è irrogata dal Funzionario responsabile della gestione del canone e le violazioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento sono punite con l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative:
 - Per l'omesso, parziale o tardivo pagamento del canone o delle rate alle prescritte scadenze del canone si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30% del canone dovuto, con un minimo di 10,00 €.
 - La sanzione di cui sopra è ridotta, sempre che la violazione non sia stata constatata e comunque non siano iniziate verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore abbia avuto formale conoscenza, ad un ottavo, con un minimo di 2 €, se il pagamento viene eseguito nel termine di giorni 30 dalla data di scadenza.
2. Per le occupazioni abusive viene applicata la sanzione amministrativa nella misura del 100% del canone risultante, con minimo di 51,00 €, in aggiunta, comunque, alle sanzioni stabilite dall'art. 20 commi 4 e 5 del D.Lgs. 285/92.
3. Nel caso di installazioni abusive, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'art. 27 del presente Regolamento.
4. In caso di ripetuta violazione delle presenti norme regolamentari si procede alla sospensione della concessione rilasciata per un periodo di mesi sei, senza diritto a nessun rimborso del canone. In caso di ulteriore violazione si procederà alla revoca immediata e definitiva della concessione.
5. Il mancato pagamento nei termini stabiliti comporta l'applicazione, oltre alle eventuali sanzioni previste, degli interessi legali calcolati sul canone giorno per giorno.
6. Ferme restando le applicazioni delle sanzioni previste del presente Regolamento chiunque occupa suolo pubblico senza avere presentato la domanda di cui al precedente art. 4 è soggetto alla sanzione amministrativa da € 50 a € 300. Per altre violazioni al presente Regolamento si applica una sanzione amministrativa da € 51 a € 258. Chi con una sola azione od omissione viola diverse disposizioni del presente Regolamento oppure commette più violazioni della stessa disposizione soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave aumentata fino al triplo. Sanzione amministrativa di € 40,00 per chiunque effettui attività di proselitismo senza aver presentato la relativa domanda all'ufficio Tributi.

Art. 29 Autotutela

1. Il Comune con provvedimento del Funzionario responsabile del servizio al quale compete la gestione dell'entrata o i soggetti di cui all'art. 53, comma 5, lett. b) del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446 può annullare totalmente o parzialmente l'atto ritenuto illegittimo nei limiti e con le modalità di cui ai commi seguenti.
2. In pendenza di giudizio l'annullamento deve essere preceduto dall'analisi dei seguenti fattori:
 - a) grado di probabilità di soccombenza dell'Amministrazione;
 - b) valore della lite;
 - c) costo della difesa;
 - d) costo derivante da inutili carichi di lavoro.
3. Anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo il Funzionario procede all'annullamento del medesimo nei casi di palese illegittimità dell'atto e in particolare nelle ipotesi di:

- a) doppia imposizione;
- b) errore di persona;
- c) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
- d) errore di calcolo nella liquidazione del canone;
- e) sussistenza dei requisiti precedentemente dedotti per la fruizione di regimi agevolativi.

Art. 30

Funzionario responsabile.

1. Il dirigente preposto all'ufficio competente all'applicazione del canone provvede all'esercizio dell'attività organizzativa e gestionale di detto onere, sottoscrive i relativi atti, compresi quelli che autorizzano rimborsi, e ne dispone la notifica.
2. È in facoltà del dirigente, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, affidare singoli procedimenti ad altri dipendenti facenti parte della propria struttura organizzativa.

Art. 31

Disposizioni finali e transitorie.

1. L'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche disciplinato dal presente Regolamento decorre dal 1° gennaio 2012.
2. Ai sensi dell'art. 64 comma 1) del D.Lgs. 446/97 le concessioni di spazi ed aree pubbliche, rilasciate anteriormente alla data dalla quale ha effetto il presente Regolamento sono rinnovate automaticamente attraverso il pagamento del canone richiesto, sempre che le stesse non siano in contrasto con le disposizioni contenute nel regolamento medesimo.
3. Il pagamento del canone costituisce implicita conferma dei predetti provvedimenti.
4. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, valgono le disposizioni di legge.



Comune di Cirò Marina

Provincia di Crotona

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA

REFERTO DI ENTRATA IN VIGORE

Il Regolamento comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 14 del 30.05.2012, divenuta esecutiva ai sensi di legge il 30.05.2012, perché dichiarata immediatamente eseguibile.

Cirò Marina, lì 21.06.2012



IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI GENERALI
P.I. Giuseppe Fuscaldo

Il Regolamento comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche è stato depositato presso l'Ufficio del responsabile del "Servizio Segreteria Consiglio Comunale" per giorni 10 a decorrere dal 08.06.2012, con contestuale affissione di avviso di deposito pubblicato all'Albo Pretorio, in pari data, ai sensi del combinato disposto dei commi 4 e 5, dell'art.12 del vigente Statuto comunale.

Cirò Marina, lì 21.06.2012

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI GENERALI
P.I. Giuseppe Fuscaldo

Il presente regolamento è entrato in vigore il 19.06.2012

Cirò Marina, lì 21.06.2012



IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI GENERALI
P.I. Giuseppe Fuscaldo